

Rassegna di diritto
ed economia dello sport

Anno XIII

n. 2/2018



Edizioni Scientifiche Italiane

Rassegna di diritto ed economia dello sport, periodico semestrale

Edito con la collaborazione scientifica del Centro di Ricerche sullo Sport dell'Università di Parma, della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università di Camerino e del Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali-SEGIS dell'Università degli Studi del Sannio e sotto gli auspici del Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise e del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Parma

Direzione: Sergio Cherubini, Luca Di Nella, Tommaso Edoardo Frosini, Emanuele Indraccolo, Andrea Lepore, Anna Carla Nazzaro, Pietro Perlingieri, Riccardo Resciniti, Raffaele Trequatrini

Comitato scientifico: Barbara Agostinis, Francesco Alcaro, Chiara Alvisi, Adriano Benazzi, Maurizio Benincasa, Michele Bernasconi, Cesare Bioni, Francesco Giuseppe Caltullo, Lucio Colantuoni (†), Astolfo Di Amato, Francesco Di Ciommo, Lucia Di Costanzo, Giovanni Di Giandomenico, Julián Espartero Casado, Salvatore Esposito De Falco, Vincenzo Farina, Piergiorgio Fedeli, Vincenzo Ferrari, Francesco Fimmanò, Antonio Flaminio, Luca Fornaciari, Luigi Fumagalli, Giovanni Furgiuele, Katia Furlotti, Tomáš Gábrš, Roberto Ghiretti, Stefania Giova, Antonio Giovati, Erik Jayme, Marco Lacchini, Agustín Luna Serrano, Luigi Mansani, Tommaso Marchese, Pier Luigi Marchini, Guido Martinelli, Tatiana Mazza, Lorenzo Mezzasoma, Tomáš Gábrš, Peter-Christian Muller-Graff, Javier Pérez-Serrabona González, Mario Pescante, Stefano Poli (†), Vito Rizzo, Luciano Russi, Giuseppe Russo, Anna Tanzi, Antonella Tartaglia Polcini, Guido Valori, Patrizia Zagnoli

Comitato editoriale: Marco Angelone, Lorenzo Benatti (†), Laura Cavandoli, Donatella Fortuna, Marco Foti, Roberta Landi, Giuseppe Liccardo, Emanuela Maio, Laura Micheli, Alessandra Panariello, Francesco Quarta, Alessia Redi, Lorenzo Ripa, Luigia Carolina Santaniello, Andrea Santini, Maddalena Semeraro, Emilia Senatore

Hanno collaborato a questo numero: BARBARA AGOSTINIS (Professore a contratto di Diritto dello Sport, Università degli Studi di Urbino - Avvocato del Foro di Urbino); JACOPO ALCINI (Dottorando di Ricerca, Università degli Studi di Perugia); MARIA ELENA CASTALDO (Ricercatore, Link Campus - Procuratore Nazionale dello Sport presso la Procura Generale dello Sport del CONI); LUCA CONCILIO (Avvocato del Foro di Salerno); MARCO FUNARI (Dottore Commercialista dell'Ordine di Roma); EMANUELE INDRACCOLO (Professore Associato, Università degli Studi di Salerno); ALBERTO MARIA GAMBINO (Professore Ordinario, Università Europea di Roma); ROBERTA LANDI (Dottore di Ricerca, Università degli Studi del Sannio); DANIELE MANTUCCI (Professore Ordinario, Università Politecnica delle Marche); PIETRO PERLINGIERI (Professore Emerito, Università degli Studi del Sannio); LORENZO RIPA (Università Telematica San Raffaele - Roma); GIOVANNI ZARRA (Ricercatore, Università degli Studi di Napoli "Federico II"); SARA ZUCCARINO (Assegnista di Ricerca, Università Politecnica delle Marche)

Comitato di valutazione: Marco Angelone, Associato di Diritto Privato, Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara; Ferruccio Auletta, Ordinario di Diritto processuale civile, Università di Napoli "Federico II"; Roberto Calvo, Associato di Diritto privato, Università di Torino; Raffaele Caprioli, Ordinario di Diritto privato, Università di Na-

poli "Federico II"; Enrico Caterini, Ordinario di Diritto privato, Università della Calabria; Alessandro Ciatti, Associato di Diritto privato, Università di Torino; Oriana Clarizia, Associato di Diritto Privato, Università di Napoli "Federico II"; Francesco Delfini, Ordinario di Diritto privato, Università di Milano; Enrico del Prato, Ordinario di Diritto privato, Università di Roma 3; Pasquale Femia, Ordinario di Diritto privato, Seconda Università di Napoli; Leonardo Ferrara, Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Firenze; Claudio Franchini, Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Roma "Tor Vergata"; Massimo Franzoni, Ordinario di Diritto privato, Università di Bologna; Erika Giorgini, Università Politecnica delle Marche; Giuseppe Manfredi, Straordinario di Diritto amministrativo, Università di Cattolica-Piacenza; Geremia Romano, Ordinario di Diritto privato, Università di Catanzaro; Mario R. Spasiano, Ordinario di Diritto amministrativo, Seconda Università di Napoli; Umberto Tombari, Ordinario di Diritto commerciale, Università di Firenze; Daniela Valentino, Ordinario di Diritto Privato, Università di Salerno; Carlo Zoli, Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Bologna; Andrea Zoppini, Ordinario di Diritto privato, Università di Roma 3.

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 2/07 del 17 gennaio 2007. Responsabile: Luigi De Palma. Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 filiale di Napoli. Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli.

Criteri di selezione dei contributi pubblicati

Questa Rivista sottopone i contributi destinati alla pubblicazione ad una procedura di referaggio anonimo che garantisce l'anonimato dell'autore e dei singoli revisori (c.d. *blind peer-review*), nonché l'obiettività e la ponderatezza del giudizio grazie ad una scheda che, oltre ad esplicitare i criteri di valutazione, consente al revisore di motivare il giudizio e di segnalare eventuali miglioramenti da apportare all'elaborato.

A tal fine la Direzione potrà avvalersi di uno o più *Responsabili della valutazione*, i quali disgiuntamente sottopongono il contributo a uno o più componenti del Comitato di valutazione e/o a *referee* esterni scelti tra i Professori ordinari di prima fascia, italiani e stranieri, in ragione della loro autorevolezza e della competenza specifica richiesta. Il *referee* riceve il contributo da valutare senza l'indicazione dell'Autore; all'Autore non viene comunicata l'identità del *referee*. Il giudizio motivato potrà essere positivo (pubblicabilità); positivo con l'indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte (pubblicabilità condizionata); negativo (non pubblicabilità). Esso sarà trasmesso alla Direzione che, direttamente o tramite un Responsabile della valutazione, provvederà a comunicarlo all'Autore, sempre garantendo l'anonimato del *referee*. I contributi giudicati meritevoli possono essere oggetto di pubblicazione nella Rivista in base all'insindacabile valutazione della Direzione. Qualora il *referee* esprima un giudizio positivo con riserva, la Direzione autorizza la pubblicazione soltanto a séguito dell'adeguamento del contributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell'ipotesi di doppio referaggio e di valutazioni contrastanti sarà la Direzione a decidere circa la pubblicazione del contributo. La Direzione può assumere la responsabilità delle pubblicazioni di studi provenienti da autori stranieri di consolidata esperienza o di studiosi italiani di anzianità e prestigio tali che la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.

L'accettazione di un lavoro ai fini della pubblicazione implica il vincolo per l'autore a non pubblicarlo altrove o a non pubblicare parti di esso in altra rivista senza il consenso scritto dell'Editore secondo le modalità concordate con l'Editore stesso.

Le medesime regole valgono anche per i *Quaderni della Rassegna di diritto ed economia dello sport*, sí che il Comitato di valutazione e/o i *referee* esterni, scelti tra i Professori ordinari di prima fascia, italiani e stranieri, in ragione della loro autorevolezza e della competenza specifica richiesta, saranno investiti della valutazione dei lavori inviati alla Direzione.

Comitato di valutazione: Marco Angelone, Associato di Diritto Privato, Università «G. d'Annunzio» di Chieti e Pescara; Ferruccio Auletta, Ordinario di Diritto processuale civile, Università di Napoli «Federico II»; Roberto Calvo, Associato di Diritto privato, Università di Torino; Raffaele Caprioli, Ordinario di Diritto privato, Università di Napoli «Federico II»; Enrico Caterini, Ordinario di Diritto privato, Università della Calabria; Alessandro Ciatti, Associato di Diritto privato, Università di Torino; Oriana Clarizia, Associato di Diritto Privato, Università di Napoli «Federico II»; Francesco Delfini, Ordinario di Diritto privato, Università di Milano; Enrico del Prato, Ordinario di Diritto privato, Università di Roma 3; Pasquale Femia, Ordinario di Diritto privato, Seconda Università di Napoli; Leonardo Ferrara, Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Firenze; Claudio Franchini, Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Roma «Tor Vergata»; Massimo Franzoni, Ordinario di Diritto privato, Università di Bologna; Erika Giorgini, Università Politecnica delle Marche; Giuseppe Manfredi, Straordinario di Diritto amministrativo, Università di Cattolica-Piacenza; Geremia Romano, Ordinario di Diritto privato, Università di Catanzaro; Mario R. Spasiano, Ordinario di Diritto amministrativo, Seconda Università di Napoli; Umberto Tombari, Ordinario di Diritto commerciale, Università di Firenze; Daniela Valentino, Ordinario di Diritto Privato, Università di Salerno; Carlo Zoli, Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Bologna; Andrea Zoppini, Ordinario di Diritto privato, Università di Roma 3.

Cour d'Appel de Bruxelles, Arrêt, 18^{ème} chambre F affaires civiles, 29 agosto 2018, rep. n. 2018/6348, ruolo 2016/AR/2048, Doyen Sports Investments Limited, ASBL Royal Football Club Seraing United et al. c. Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL (URSBFA), Fédération International de Football Association (FIFA), Union Européenne des Sociétés de Football (UEFA), Fédération International des Footballeurs Professionnels (FIFPRO)

CLAUSOLA ARBITRALE FIFA E UEFA – GENERICITÀ – RAPPORTO GIURIDICO DETERMINATO – CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958 SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI INTERNAZIONALI – CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI NAZIONALI IN TEMA DI VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA ARBITRALE – CIRCOLAZIONE DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO – REGOLAMENTO UE N. 1215 DEL 2012 (C.D. REGOLAMENTO BRUXELLES I-BIS)

La clausola arbitrale contenuta nello statuto FIFA (ed in quello UEFA) è invalida giacché essa – per la sua eccessiva genericità – non si riferisce ad un «rapporto giuridico determinato», come invece richiesto dalle Convenzioni internazionali ed il diritto belga applicabile in materia.

La rimessione agli arbitri del TAS di qualsiasi controversia tra un Club e la FIFA (o l'UEFA) costituisce una violazione del principio di autonomia delle parti (che perdono così il proprio diritto di rivolgersi a differenti istanze giurisdizionali) e del principio del giusto processo, riconosciuto – tra l'altro – nell'art. 6 CEDU.

(Omissis)

I. Exposé des faits utiles à l'appréciation du litige et antécédents du litige entre les parties

1. – *(omissis)*.

2. – (*omissis*) la cour a rouvert les débats pur inviter certaines parties à s'expliquer sur la validité en droit belge des clauses d'arbitrage entre ces parties au vu de la généralité de ses termes (*omissis*).

3. – (*omissis*).

4. – S'agissant de l'exposé des faits, il peut être ajouté, par rapport à la procédure disciplinaire engagée par la FIFA contre le RFC Seraing United en raison de conventions de TPO conclues avec Doyen Sports (*Omissis*) que, par arrêt du 2 mars 2018, le tribunal fédéral suisse a rejeté le recours du club contre la sentence du TAS. (*omissis*).

II. Question préalable: admissibilité des conclusions déposées après la réouverture des débats pur le rfc seraing united

(*omissis*).

III. Pouvoir de juridiction

3.1. *Exception d'arbitrage soulevée par l'URBSFA, la FIFA et l'UEFA envers le RFC Seraing United*

8. – Dans l'arrêt interlocutoire, la cour relève que:

– la définition de la convention d'arbitrage en droit belge implique *a priori* que celle-ci fasse référence à un rapport de droit déterminé, ce qui est aussi exprimé dans la définition de la loi type de la CNUDCI qu'à l'article II de la Convention de New York ;

– en l'espèce, les clauses invoquées apparaissent très générales, visant tout litige entre (notamment) un club et la FIFA (article 59.1. des statuts de la FIFA) et tout litige entre un club et l'UEFA (art. 61 des statuts de l'UEFA), quel que soit l'objet de ces litiges, et avec une interdiction corrélative de saisir un tribunal étatique, sauf si ce recours est spécifiquement prévu par les statuts de la FIFA (art. 59.2. des statuts de la FIFA).

La cour invite les parties désignées dans l'arrêt interlocutoire à s'expliquer sur un telle soumission à l'arbitrage exprimée en des termes généraux, couplée à une interdiction de saisir les tribunaux étatiques, et sur la conséquence de ces termes généraux par rapport à la qualification de convention d'arbitrage au sens des articles 1681 et 1682, § 1 du Code judiciaire.

3.1.1. Positions des parties après la réouverture des débats

9. – Le RFC Seraing United fait valoir que la généralité de la clause arbitrage invoquée et l'interdiction généralisée de recourir aux tribunaux étatiques sont illégales et contraires à l'ordre public.

En outre, il soutient que la FIFA ne peut invoquer aucun intérêt légitime susceptible de justifier en l'espèce la généralité des termes de la clause arbitrale.

Le caractère d'ordre public de la règle est lié aux exigences de l'article 6.1. de la CEDH et aux exigences du procès équitable. Il invoque aussi le récent arrêt *Achmea*, rendu par la CJUE¹, concernant l'importance d'un véritable contrôle juridictionnel lorsque des dispositions fondamentales du droit de l'Union sont en jeu.

10. – La FIFA se réfère – sans donner d'explication – à la version 2016 de ses statuts, dont les dispositions sont similaires à la version 2015 des statuts reprises dans l'arrêt interlocutoire.

Elle considère tout d'abord que la clause d'arbitrage contenue dans ses statuts «est circonscrite dans un cadre déterminé», dès lors qu'elle ne s'applique «qu'aux litiges qui surviennent ou qui sont susceptibles de survenir en raison des activités et des décisions de la FIFA dans le cadre de son objet social et des rapports de droit qu'elle entretient avec les personnes et entités visées à l'article 59.1. de ses statuts [...] Est tout à fait valable, une clause d'arbitrage applicable à tous les différends pouvant surgir entre les parties du fait de leur relation et qui sont susceptibles de s'élever entre elles relativement à leur rapport de droit. Dès lors la clause d'arbitrage contenue dans les statuts de la FIFA concerne clairement un 'rapport de droit déterminé' rationae materiae et rationae personae, d'un 'caractère particulier', à savoir les litiges ayant un rapport direct avec le football ou avec l'organisation du football par la FIFA, et est conforme aux prescrits du Code judiciaire» (p. 14, n° 11 de ses conclusions).

Elle fait valoir que l'exigence, selon laquelle la clause d'arbitrage se rapporte à un rapport de droit déterminé, s'interprète largement et a rarement été source de contestation devant les juridictions nationales. Elle se réfère notamment à cet égard à la validité reconnue de la clause d'arbitrage figurant dans les statuts d'une société ou d'une association.

Elle considère que la clause vise un rapport de droit déterminable ou déterminé en raison du fait qu'elle-même n'agit que pour poursuivre son objet social, et que la clause ne vise que les personnes qui y sont visées, et non tout tiers.

Elle ajoute que, conformément à l'article S12 du Code de l'arbitrage en matière du sport du TAS, l'arbitrage n'intervient nécessairement que pour «la résolution de litiges survenant dans le domaine du sport», ce qui circonscrit aussi les litiges soumis à l'arbitrage prévu.

¹ Cour de justice, arrêt du 6 mars 2018, Slowatische Republik c. Achmea, affaire C-284/16.

Elle estime dès lors la clause d'arbitrage limitée au niveau de l'origine du litige, *rationae personae*, et *rationae materiae*. Elle invoque par ailleurs un principe d'interprétation large de la clause, en vertu du principe de «*favor arbitrandum*».

11. – L'UEFA soutient aussi que le «rapport de droit déterminé» énoncé à l'article 1681 du Code judiciaire se définit de manière extensive. Selon elle, cette exigence est satisfaite «dès lors qu'il existe une convention d'arbitrage pour former la base d'une procédure arbitrale» (p. 24, n° 30 de ses conclusions).

Elle estime que si la clause d'arbitrage est générale «*en ce qu'elle fait référence à toute forme de litige 'sportif' découlant de l'exécution des statuts et des règlements de l'URBSFA, de la FIFA et de l'UEFA, le rapport de droit entre les parties n'en demeure pas moins déterminé*» (p. 27, n° 35 des conclusions).

(*omissis*).

12. – L'URBSFA soutient que la soumission des parties à l'arbitrage est valable car elle se réfère à un rapport de droit déterminé:

le litige doit concerner «les statuts, règlements, directives et décisions de l'URBSFA, de la FIFA et de l'UEFA», tant selon les articles 37 et 38 des statuts du RFC Seraing United que selon l'article 104 du Règlement de l'URBSFA ;

la clause ne vise que les litiges entre certains acteurs déterminés du football, à savoir «entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires»;

il faut que le litige soit relatif au sport puisque le TAS n'est pas compétent pur trancher des litiges qui y sont étrangers.

L'URBSFA se réfère également à la validité reconnue des clauses d'arbitrages figurant dans les statuts de sociétés ou d'associations.

(*Omissis*).

3.1.2 *Appréciation par la cour*

13. – L'arbitrage revêt un caractère consensuel: il trouve sa source et sa justification dans la volonté des parties de recourir à ce mode alternatif de règlement des conflits, en lieu et place des tribunaux étatiques.

Comme indiqué à l'article 1681 du Code judiciaire, «une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel» (mise en évidence ajoutée).

Les dispositions du Code judiciaire en matière d'arbitrage trouvent leur origine dans la Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage, faite à Strasbourg le 20 janvier 1966. L'article 1 de cette loi uniforme dispose que «Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage».

Le «rapport de droit déterminé» fait référence à l'expression utilisée à l'article II de la Convention de New York, ce qui est confirmé par le rapport explicatif des experts concernant la Convention de Strasbourg². Ils ajoutent que «le 'rapport de droit déterminé' vise, entre autres, l'ensemble des obligations découlant d'un contrat entre les parties ou l'ensemble des relations juridiques d'un caractère particulier».

De même, le «Guide de l'ICCA pour l'interprétation de la Convention de New York – Manuel à l'attention des juges»³ énonce que l'exigence que la convention d'arbitrage concerne un rapport de droit déterminé «est certainement remplie dans le cas d'une clause d'arbitrage concernant les différends découlant du contrat dans lequel la clause figure. En revanche, cette exigence ne serait pas remplie si les parties soumettaient à l'arbitrage tous les litiges existants ou futurs portant sur tous les sujets possibles» (p. 20).

Selon les auteurs de doctrine belge, cette exigence que la clause se rapporte à un «rapport de droit déterminé» implique qu'il n'est pas possible de «prévoir de manière générale que tous les litiges pouvant survenir entre deux parties seront réglés par voie d'arbitrage sans référence à tout le moins à un rapport de droit déterminé» (*omissis*).

Il est vrai que, tant en Belgique qu'au niveau mondial, les auteurs relèvent que l'exigence que la clause d'arbitrage se rapporte à un rapport de droit déterminé a rarement été source de contestations devant les juridictions (*omissis*).

Cela n'implique pas que cette exigence, présente tant dans les instruments internationaux que dans le droit belge, ne serait plus applicable. L'évolution de l'arbitrage dans le monde du sport en un système globalisé et relativement fermé, constitue un nouveau développement réalisé au cours des dernières années, dont toutes les implications n'ont sans doute pas encore été explorées.

L'exigence se rattache au droit d'accès à la justice (article 6.1. CEDH et article 47 de la Charte des droits de l'homme de l'UE), au respect de la volonté des parties (éviter qu'elles ne soient surprises par l'application de la clause à des différends qu'elles n'avaient pas anticipé), voire également à la

² (*Omissis*).

³ (*Omissis*).

préoccupation «d'éviter que la partie qui se trouve dans une situation de plus grande puissance économique n'impose à la partie adverse un for général déterminé»⁴.

14. – La clause d'arbitrage résultant de la combinaison des différentes dispositions statutaires des parties et en vertu de laquelle les parties ont en principe accepté que le litige soit de la compétence du TAS (*omissis*) est générale, et ne comporte aucune référence à un rapport de droit déterminé.

Elle découle de l'engagement pris par le RFC Seraing United à l'article 37 de ses statuts de «respecter les statuts, règlements, directives et décisions de l'URBSFA, de la FIFA et de l'UEFA», de l'article 66 des statuts de la FIFA («la FIFA reconnaît le recours au (...) TAS (...) en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les clubs (...)), ainsi que de son article 59.1. et 2 («Les confédérations, les membres et les ligues s'engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s'engagent à prendre toute les dispositions nécessaires pour leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l'arbitrage du TAS», et «Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s'il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA (...)), ainsi que de l'article 61 des statuts UEFA pour celle-ci, et 104 des statuts de l'URBSFA pour celle-là.

Ainsi, la soumission à l'arbitrage est prévue de manière générale à tout litige entre certaines parties, incluant la FIFA, l'UEFA, l'URBSFA et les clubs de football (donc le RFC Seraing) mais sans aucune précision ou indication quant au rapport de droit concerné. L'arbitrage du TAS est ainsi prévu comme mode de règlement pour tout litige entre ces parties, avec une portée générale, sous réserve de dispositions différentes concernant des litiges de type particulier.

La volonté des rédacteurs de la clause est visiblement d'appréhender tout type de litige entre les parties désignées, ce qui en fait une clause générale, qui ne peut recevoir d'application, car ne constituant pas une clause d'arbitrage reconnue en droit belge.

15. – La FIFA soutient qu'implicitement, la clause serait circonscrite, pare qu'elle ne s'appliquerait qu'aux litiges pouvant survenir en raison des activités et décisions de la FIFA dans le cadre de son objet social et des relations qu'elle entretient avec ses membres et les entités visées, les activités de la FIFA, comme celles du RFC Seraing United, étant limitées par le principe de la spécialité légale et celui de la spécialité statutaire.

⁴ Cfr cette expression par l'avocat général Tesauro dans l'affaire Powerll, C-214/89, Cour de justice, arrêt du 10 mars 1992, concernant le «rapport de droit déterminé» exigé pour la clause délection de for dans la Convention de Bruxelles (*omissis*).

Les limitations issues de ces deux principes ne suffisent cependant pas à caractériser un rapport de droit déterminé. A suivre la thèse de la FIFA, des personnes morales pourraient ainsi toujours valablement convenir entre elles d'une clause d'arbitrage applicable à tout litige survenant entre elles, au seul motif que leurs activités seraient limitées par leurs statuts, ce qui m'est, précisément, comme indiqué ci-avant, pas admis.

Ne caractérise pas non plus un rapport déterminé le fait que, selon la FIFA, la clause ne s'appliquerait implicitement qu'aux « litiges sportifs » parce que le TAS lui-même ne pourrait être saisi que de des litiges. Pareille précision ne figure pas dans la clause arbitrale elle-même et le TAS est une entité tierce libre de modifier ses statuts et règlements, indépendamment de la question de savoir si le caractère « sportif » des litiges concernés suffirait à considérer que la clause se réfère à un rapport de droit déterminé.

Enfin, il est inexact de soutenir, comme le fait l'URBSFA, que la clause arbitrale ne concernerait que les litiges concernant « les statuts, règlements, directives et décisions de l'URBSFA, la FIFA et de l'UEFA ». Les engagements pris par le RFC Seraing dans ses statuts (article 37) et par l'URBSFA dans son Règlement (article 104) de respecter ces statuts, règlements et directives, sont la source du caractère en principe obligatoire pour ces parties des « engagements » de soumission à l'arbitrage prévus à l'article 59 des statuts de la FIFA. Ils ne sont pas définis l'objet de l'arbitrage.

L'article 38.2. des statuts du RFC Seraing United selon lequel « Tout litige arbitral comportant un élément d'extranéité, propre à le soumettre aux instances internationales de la FIFA et relatif aux statuts, règlements, directives de la F.I.F.A. sera soumis aux instances arbitrales créées au sein de celle-ci », ne peut fonder l'exception d'arbitrage, puisqu'il y est fait référence à un arbitrage au sein d'instances arbitrales « créées au sein » de la FIFA, ce qui ne peut viser le TAS, qui est une institution tierce par rapport à la FIFA.

Les appelantes invoquent en vain le principe de « *favor arbitrandum* », qui ne constitue pas un principe général de droit qui permettrait d'aller à l'encontre de la règle de spécificité de la convention d'arbitrage prévue aux articles 1681 et 1682 du Code judiciaire.

Plus généralement enfin, les parties intimées ne peuvent être suivies lorsqu'elles prétendent que le rapport de droit serait déterminé en ce qu'il ne viserait que certaines entités. En effet, une clause d'arbitrage, même conclue entre deux personnes, doit concerner un rapport de droit déterminé, excluant que ces personnes se trouvent liées de manière générale pour tout litige entre elles.

Est également irrelevant le fait que, pour certaines matières et avec certaines personnes (*omissis*), la FIFA prévoit la compétence des juridictions étatiques zurichoises, ou d'un tribunal arbitral zurichois sans lien avec le

TAS. Ces exemples ne font que confirmer que la compétence du TAS est prévue par la FIFA de manière générale, comme l'indique la clause arbitrale litigieuse, sous réserve de règles dérogatoires expresses qui concernent, elles, des rapports de droit déterminés.

Enfin, les parties intimées ne peuvent se prévaloir d'un parallèle avec la validité généralement reconnue aux clauses d'arbitrage insérées dans les statuts d'une société qui visent le plus souvent les litiges relatifs au droit des sociétés au sens strict (concernent notamment la qualité d'associé, la validité d'une décision d'assemblée générale) survenant entre la société et ses actionnaires en tant que tels (*omissis*) ; tel n'est pas le cas du présent litige, qui concerne un litige opposant la FIFA, l'UEFA, l'URBSFA à un club de football qui n'est pas membre directement des associations suisses FIFA et UEFA, et qui touche à la validité de dispositions réglementaires adoptées par la FIFA.

16. – Il résulte de ce qui précède que l'exception d'arbitrage invoquée par la FIFA, l'UEFA et l'URBSFA est rejetée, la clause invoquée ne concernant pas un rapport de droit déterminé, et ne pouvant dès lors être reconnue comme une convention d'arbitrage au sens des articles 1681 et 1682, §1 du Code judiciaire.

(*Omissis*).

La (in)validità della clausola arbitrale FIFA (e UEFA)
alla prova delle corti belghe.
Il caso *Seraing* ed i suoi potenziali effetti

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte d'appello di Bruxelles nel caso *Seraing*. – 2. Il concetto di «rapporto giuridico determinato» alla luce della Convenzione di New York del 1958. – 3. Il *favor arbitrati* e la (ir)ragionevolezza della decisione nel caso di specie. – 4. La circolazione della decisione della Corte d'appello di Bruxelles e di una ipotetica successiva decisione nel merito. – 5. Conclusioni.

1. La decisione in commento riguarda una controversia tra, da un lato, il club della terza divisione calcistica belga ASBL Royal Football Club Seraing United (Seraing) e numerosi altri attori e, dall'altro lato, la FIFA, la UEFA e la Federazione calcistica belga (Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL – URBSFA) in merito ad una procedura disciplinare intrapresa dalla FIFA nei confronti del Club in relazione ad un accordo di c.d. «*third party ownership*»⁵ concluso da Seraing con un altro

⁵ Per tali accordi si intendono «agreements which enable a third party to provide fi-

degli attori, la società Doyen Sports Investment Limited. In séguito a tale procedura disciplinare, e per eliminarne gli effetti (ritenuti lesivi del diritto europeo della concorrenza), Seraing ha intrapreso due procedimenti: il primo, sulla base degli artt. 58 e 59 dello Statuto FIFA (e degli artt. 60 e 61 dello Statuto UEFA), dinnanzi al Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) con sede a Losanna, ed il secondo davanti alle corti del Belgio, sfruttando la c.d. competenza derivata di cui all'art. 6, comma 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano). Secondo tale norma, «in caso di pluralità di convenuti, [è possibile che questi siano tutti citati] davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili». Dunque, citando la Federcalcio belga a Bruxelles, Seraing ha ottenuto di poter estendere la competenza delle corti belghe anche a FIFA e UEFA.

Il procedimento arbitrale si è concluso con il rigetto della domanda di Seraing ed il lodo è stato anche confermato dal Tribunal Fédéral, adito per l'annullamento nella propria qualità di corte competente della sede dell'arbitrato.

Il procedimento belga, invece, ha avuto esito opposto. Di fronte all'azione di Seraing, le parti convenute hanno, come prevedibile, eccepito l'esistenza di una clausola arbitrale e quindi la carenza di giurisdizione. La Corte d'appello di Bruxelles, nella decisione che qui si commenta, ha dovuto quindi valutare se, per i propri termini eccessivamente generici, le clausole arbitrali contenute negli articoli 58 e 59 dello Statuto FIFA e negli artt. 60, 61 e 62 dello Statuto UEFA potessero essere considerate invalide in quanto: (i) in violazione dell'art. II, comma 1, della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali internazionali (il cui contenuto è ripreso nell'art. 1681 del *Code judiciaire* belga), che stabilisce che «[c]iascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro *circa un de-*

nancial resources to a player's club in exchange for the player's economic rights related to their transfer future fee» (cfr. C. DOS SANTOS, *The RFC Seraing's saga goes on: arbitration clause contained in FIFA's statutes held invalid under Belgian Law*, in *ASA Bulletin*, 2018, p. 922 ss.). Tali accordi sono stati proibiti dalla FIFA sin dal 2015. Sul punto (e sul caso in commento) cfr. anche M. DRAYE, *Brussels Court Holds Arbitration Agreement in FIFA Statutes Invalid: Final Call or Half-Time Whistle for CAS Arbitration in Sports Disputes?*, in *www.kluwerarbitrationblog.com*, 2018.

terminato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d'essere regolata in via arbitrale» (corsivo aggiunto); e (ii) tali articoli depriverebbero i Club del proprio diritto fondamentale ad un processo dinnanzi alle corti interne, enucleato, tra l'altro, dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, l'art. 58 dello Statuto FIFA (così come l'art. 61 dello Statuto UEFA) prevede la competenza esclusiva del TAS per tutte le controversie tra la FIFA e i suoi associati, mentre l'art. 59 dello Statuto FIFA, al comma 2, (così come l'art. 62 dello Statuto UEFA) prevede che «[r]ecourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited», con ciò deprivando gli associati del diritto di cominciare un processo dinnanzi a qualsiasi corte interna per qualsiasi tipo di controversia esistente con l'associazione. Secondo Seraing, queste clausole sono ingiustificatamente generiche e contrarie all'ordine pubblico internazionale come espresso dal principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU. Al contrario, le convenute hanno affermato che le clausole arbitrali menzionate sono riferibili ad una cerchia determinata di rapporti, ossia quelli esistenti tra le associazioni e i propri affiliati. Si tratterebbe di rapporti ben definiti sia *ratione materiae* che *ratione personae*, facenti riferimento ad un particolare tipo di rapporti giuridici (quelli sportivi). La FIFA e l'UEFA, tra l'altro, hanno sottolineato che il concetto di «rapporto giuridico determinato» va senz'altro interpretato estensivamente (anche tenendo conto della ben nota pratica del *favor arbitrati*, secondo la quale le corti interne si impegnano a conferire per quanto possibile validità alle clausole arbitrali) ed è, proprio per questo, stato raramente oggetto di contenzioso dinnanzi ai giudici interni. Conferma della correttezza del proprio approccio potrebbe ritrovarsi, secondo la FIFA, nelle clausole arbitrali contenute negli statuti societari, anch'esse destinate ad un numero generico ma ad un tipo identificabile di liti.

La Corte d'appello, facendo riferimento alla Guida dell'International Council for Commercial Arbitration (ICCA) all'interpretazione della New York Convention, ha affermato che: «[i]n base all'art. II.1, la convenzione di arbitrato deve riguardare un rapporto giuridico determinato. Questo requisito è senz'altro soddisfatto in caso di una clausola compromissoria inserita in un contratto che concerne controversie derivanti da quello stesso contratto. Al contrario, non saremmo in presenza di un rapporto giuridico determinato se le parti dovessero sottoporre ad arbitrato qualsiasi controversia esistente e futura su qualunque questione»⁶. Non è quindi possibile

⁶ INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION, *Guida dell'ICCA al-*

conferire validità a una clausola che fa riferimento in termini generali ad una categoria indefinita di rapporti tra le parti. Nell'opinione dei giudici belgi, vero è che raramente si sono avute procedure contenziose su questa caratteristica delle clausole arbitrali, ma d'altra parte ciò non vuol dire che questo importante requisito sancito a livello nazionale ed internazionale possa essere ignorato. Ciò vale a maggior ragione nell'ambito, di recente formazione ed evoluzione, dell'arbitrato dello sport.

La Corte sottolinea altresì che il diniego di riconoscimento di validità a queste clausole è dettato anche dall'art. 6, comma 1, CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che proteggono una parte dal rischio di vedersi convenuta in arbitrato a causa della posizione di subordinazione che essa ha rispetto all'altra parte. Questo è, tra l'altro, anche un corollario del principio del rispetto dell'autonomia delle parti, il quale impone di evitare che una parte sia sorpresa dall'applicazione di una clausola arbitrale a rapporti che essa non aveva previsto.

La generalità *ratione materiae* delle clausole arbitrali contenute negli Statuti FIFA e UEFA ed il riferimento a *tutti* i tipi di rapporti in esse contenuto con l'esclusione di qualsiasi altra corte (fatta salva diversa disposizione della FIFA), fa sì che si debba escludere che tali disposizioni statutarie si riferiscano ad un rapporto di diritto determinato. A tal riguardo, l'interpretazione estensiva guidata dal *favor arbitrati* richiesta dalle parti convenute non è realizzabile giacché questo non è un principio del diritto di applicazione generale ed obbligatoria.

La Corte d'appello di Bruxelles ha quindi rigettato le eccezioni delle convenute e si è riservata di pronunciarsi nel merito della controversia.

Alla luce di queste premesse, nel presente scritto proveremo brevemente a valutare la correttezza e/o la ragionevolezza della decisione nel caso *Seraing*, anche alla luce della prassi domestica in tema di *favor arbitrati*. Proveremo poi a comprendere le modalità di circolazione della decisione della Corte d'appello di Bruxelles ed i potenziali effetti prorompenti della stessa.

2. Come rilevato dalle parti convenute e riconosciuto dalla Corte d'appello di Bruxelles, oggettivamente la prassi e la dottrina che si sono interrogate sul concetto di «rapporto giuridico determinato» ai fini dell'applicabilità dell'art. II, comma 1, della Convenzione di New York del 1958 sono pressoché nulle⁷. Ciò non sorprende, in quanto le clausole arbitrali sono so-

L'interpretazione della Convenzione di New York del 1958 (traduzione a cura di M. POMETÀ e A. BIASIOLO), 2011, reperibile all'indirizzo www.arbitration-icca.org/media/2/13916217422510/italian_guide_final_pdf_for_printing.pdf.

⁷ Minimi cenni sul punto possono essere ritrovati in G. BORN, *International Com-*

litamente inserite in un contratto e fanno quindi riferimento alle controversie nascenti o connesse a tale accordo.

È comunque lecito chiedersi cosa accada se due parti decidano liberamente e spontaneamente di dedurre in arbitrato un numero indefinito di contenziosi futuri tra esse intercorrenti. Questa è stata una prassi utilizzata talvolta nel diritto internazionale pubblico dove due Stati, attraverso la stipulazione di un «trattato generale d'arbitrato» potevano decidere di rimettere ad arbitrato tutte le controversie presenti e future tra loro esistenti⁸. Nei rapporti tra privati, l'art. II della Convenzione di New York del 1958 (che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle clausole arbitrali) sembra invece proibire tale pratica.

Nella nostra analisi, ci sembra opportuno prendere le mosse da un riferimento all'arbitrato societario, indicato dalle parti convenute come esempio per giustificare una clausola arbitrale simile a quella contenuta nei menzionati articoli degli Statuti FIFA e UEFA. Non ci sembra, tuttavia, che tale paragone sia utile a risolvere aprioristicamente il problema. Prendiamo, ad esempio, il caso italiano. L'art. 34, comma 1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, prevede che «[g]li atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale». Tuttavia, l'ambito di applicazione è certamente limitato a diritti relativi al «rapporto sociale» e fa riferimento, nella sostanza, ai «rapporti societari» di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lg. n. 5 del 2003, ossia: «rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i

mercant Arbitration, 2^a ed., Londra – L'Aja, 2014, p. 294 ss., il quale riconosce (p. 295) che «[i]n practice, the “defined legal relationship” requirement has seldom been tested and has very limited practical importance».

⁸ R. OLNEY, J.H. RALSTON e W.C. DENNIS, *General Arbitration Treaties*, in *Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting*, Cambridge, 1912, p. 102 ss. Cfr. B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, 11^a ed., a cura di M. Iovane, Napoli, 2018, p. 469, ove si afferma che il trattato generale di arbitrato riguarda «tutte le controversie che possano sorgere in futuro tra le parti contraenti eccettuate alcune controversie (c.d. clausola eccettuativa dei trattati di arbitrato)».

danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati»⁹. È evidente, quindi, che la normativa italiana in tema di arbitrato societario si riferisca ad una – seppur ampia – cerchia di rapporti giuridici. Ciò la distingue, nettamente, dalle clausole FIFA o UEFA, che fanno riferimento a *tutti* i rapporti tra le associazioni e gli associati senza alcuna limitazione (esplicita o implicita).

Ciò che sembra invece più opportuno, è ragionare sulla ragionevolezza e sull'opportunità della posizione adottata dalla Corte d'appello di Bruxelles. Tre sono i punti sui quali è necessario soffermare l'attenzione. Il primo riguarda la stretta interrelazione che i giudici belgi intravedono tra il principio di autonomia delle parti ed il concetto di «controversia giuridica determinata»; il secondo concerne l'equiparazione – che a tratti sembra emergere dalla decisione – dei Club ad una c.d. «parte debole» nell'ambito del proprio rapporto con la FIFA (o l'UEFA); il terzo richiede di valutare se le clausole arbitrali FIFA ed UEFA comportino una rinuncia totale al giudice statale ed una conseguente violazione dell'art. 6 CEDU.

In merito alla prima questione, è lecito chiedersi se l'autonomia delle parti sia in qualche modo limitata dalla cosciente e libera scelta di rimettere ad arbitrato un numero indefinito di controversie. Sul punto, sia consentito dissentire dall'orientamento assunto dalla Corte belga. In linea di principio, e fatto salvo quanto si dirà in merito al possibile squilibrio contrattuale esistente tra la FIFA e le società di calcio, non ci sembra che ad un soggetto commercialmente esperto possa essere impedito di ricorrere all'arbitrato per un numero non astrattamente definibile di controversie future. Del resto, la stessa Corte EDU ha più volte ribadito che il diritto di accesso ad un giudice statale non è assoluto¹⁰, nel senso che esso «n'implique nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique»¹¹. In presenza di una dichiarazione espressa, libera ed inequivoca, quindi, parrebbe forse più opportuno adottare una lettura non così stringente del requisito di cui

⁹ Sul punto ed anche per quanto concerne le materie che resterebbero fuori dall'ambito di operatività della disposizione, cfr. M. IRRERA e M.S. CATALANO, *I limiti soggettivi ed oggettivi di operatività della clausola compromissoria statutaria*, in AA.Vv., *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, a cura di G. Alpa e V. Vigoriti, Torino, 2013, p. 1086 s.

¹⁰ Corte EDU, 13 luglio 1990, n. 11960/86, *Jon Axelsson ed altri c. Svezia*, in <https://hudoc.echr.coe.int>.

¹¹ V. altresì, *ex multis*, Corte EDU, 28 ottobre 2010, n. 1643/06, *Suda c. Repubblica Ceca*, <https://hudoc.echr.coe.int>; Corte EDU, 8 luglio 1986, n. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9268/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81, *Lithgow e altri c. Regno Unito*, *ivi*; Corte EDU, sentenza 24 marzo 2016, n. 31069/12, *Tabbane c. Svizzera*, par. 25, *ivi*.

si discute (così come sancito dalla Convenzione di New York). Questo tipo di lettura sarebbe certamente conforme al concetto di interpretazione teleologica che pure l'art. 31, comma 1, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati riconosce¹², anche se – non si può non ammetterlo – comporta una forzatura del dato letterale dell'art. II, comma 1, della Convenzione di New York. In ogni caso, non stupisce che uno dei più autorevoli commentatori in tema di arbitrato internazionale si sia espresso nel senso qui proposto¹³. Nelle sue parole, «[e]xtremely broad arbitration clauses, as well as arbitration clauses with no express limits, have frequently been enforced. Conversely, there are virtually no reported cases in which an arbitration agreement has been held invalid on the grounds that it does not deal with a “defined legal relationship”. [...] In principle, and despite some views to the contrary, there is little, if any, reason that even the most broadly drafted international arbitration agreements should not be given effect. Provided that applicable standards of unconscionability are satisfied and that the disputes are arbitrable, agreements to arbitrate open-ended categories of future disputes compromise no public values and offer significant efficiencies»¹⁴. Ciò vale certamente se le parti sono due soggetti con una particolare *expertise* nel campo del commercio internazionale, le quali vogliono evitare il ricorso a corti interne preferendo una forma neutrale di risoluzione di controversie; ma analogo ragionamento può applicarsi anche nel campo dell'arbitrato dello sport, in cui – assodato che, come riconosciuto recentemente dalla stessa Corte EDU¹⁵, le decisioni siano assunte da un giudice terzo ed imparziale – è ragionevole non limitare eccessivamente il ricorso ad una forma *tecnica* di risoluzione delle controversie¹⁶. È vero che questo

¹² H. TAKI, *Effectiveness*, in *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law* (online), 2013; J. KLABBERS, *Treaties, Object and Purpose*, in *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law* (online), 2006. La norma in questione, rubricata «Regola generale per l'interpretazione» dispone quanto segue: «[u]n trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo».

¹³ G. BORN, *International Commercial Arbitration*, cit., p. 295.

¹⁴ Un'eccezione a quanto detto si ritrova in Corte d'appello di Wellington (NZ), sentenza, 8 aprile 1974, *Roose Industries Ltd v. Ready Mixed Concrete Ltd.*, [1974] 2 NZLR 246, 247. In questa decisione la Corte ritenne di dover limitare la portata applicativa di una clausola arbitrale che essa riteneva troppo ampia (*rectius*: applicabile ad un numero indefinito di rapporti), affermando che essa potesse essere applicata al solo contratto in cui era inserita.

¹⁵ Corte EDU, 2 ottobre 2018, n. 40575/10 e n. 67474/10, *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, in <https://hudoc.echr.coe.int>. Cfr. S. CUSTURERI, *Tribunale Arbitrale per lo Sport e rispetto dei principi del giusto processo*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2332 ss.

¹⁶ In senso contrario a quanto qui affermato in merito ad una possibile interpreta-

scenario ribalta il rapporto regola/eccezione che normalmente sussiste tra la giurisdizione interna e l'arbitrato, ma la specialità e la specializzazione della materia sportiva sembrerebbero poter giustificare questa situazione. In termini generali, si ritiene quindi di dover concordare con chi invita a rifugiare da «una cultura giuridica preta di statalismo che attribuisce [...] una esasperata centralità al ruolo dello Stato rispetto alle diverse autonomie e libertà della persona»¹⁷. Ciò vale in particolar modo se, come nel caso di specie (e come rilevato da Gary Born nel passo precedentemente citato) non vi è alcun interesse preminente che sembri giustificare un diniego aprioristico della possibilità di ricorrere all'arbitrato per un numero non definito di controversie tra le stesse parti ed attinenti ad un certo tipo di controversie giuridiche (es. quelle in materia di sport).

Per quanto concerne il rapporto di squilibrio esistente tra la FIFA (o l'UEFA) ed i Club calcistici, non v'è dubbio che questo sussista almeno nei casi in cui (come quello che si commenta) il Club coinvolto non è un attore primario del panorama sportivo internazionale. Sul punto, sia consentito, *mutatis mutandis*, fare riferimento a quanto affermato nel noto caso *Cañas* dal Tribunal Fédéral svizzero¹⁸. In particolare, in questa decisione si afferma che, fatti salvi i casi di atleti – o, per quanto ci riguarda, società sportive – di particolare prestigio (che possono porsi su un piano di parità con le federazioni di appartenenza), solitamente queste ultime impongono le proprie condizioni contrattuali, tra cui la clausola arbitrale, come condizione per la partecipazione ai tornei. Dunque gli atleti e i club «are confronted with the dilemma of either agreeing to arbitration or practising their sport as an amateur»¹⁹. Ciononostante, lo stesso Tribunal Fédéral riconosce che, «in spite of appearances, this difference in treatment is logical insofar as it promotes the swift settlement of disputes, particularly in sport, by specialised arbitral tribunals that offer sufficient guarantees of independence and

zione estensiva del requisito della «relazione giuridica determinata», cfr. C. MULLER e O. RISKE, *Article 178*, in AA.Vv., *Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide*, a cura di M. Arroyo 2^a ed., Londra – L'Aja, p. 87, ove si afferma che «[g]lobal references such as “all legal disputes which might arise from the current or future business relationship between the parties” without any further indications are insufficient. The prerequisite of specificity is generally considered as being met if the arbitration agreement is part of, or annexed to, a contractual document and if it results from that text that it refers to disputes arising from the contract in question».

¹⁷ P. PERLINGIERI, *Sulle cause della scarsa diffusione dell'arbitrato in Italia*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, p. 657.

¹⁸ Tribunal Fédéral, 22 marzo 2007, *Guillermo Cañas c. ATP Tour and Court of Arbitration for Sport (CAS)*, 4P.172/2006, § 4.3.2.2.

¹⁹ Cfr. il caso *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, cit., § 111.

impartiality [...], while at the same time ensuring that the parties, especially professional athletes, do not give up lightly their right to appeal awards issued by a last instance arbitral body before the supreme judicial authority of the state in which the arbitral tribunal is domiciled. In other words, this logic is based on the continuing possibility of an appeal acting as a counterbalance to the “benevolence” with which it is necessary to examine the consensual nature of recourse to arbitration where sporting matters are concerned». Posta quindi l'esistenza delle normali garanzie giurisdizionali, il Tribunale ritiene opportuno che, generalmente, a pronunciarsi su questioni tecniche e specifiche come quelle in materia di sport sia un tribunale specializzato, a condizione che ciò non precluda la successiva verifica, da parte dei giudici interni, del rispetto degli *standard* di tutela sostanziali e procedurali.

Ciò ci conduce, naturalmente, a rispondere alla terza questione precedentemente sollevata (ossia la potenziale violazione dell'art. 6 Cedu per la rinuncia assoluta a ricorrere al giudice nazionale). La *ratio* dell'ammissibilità di un ricorso al TAS sta nel fatto che esso pronuncia sentenze che risolvono le controversie secondo i modelli tipici delle giurisdizioni (garantendo, come abbiamo visto, adeguati standard di indipendenza ed imparzialità) e, per di più, le decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale svizzero che ne considera le sentenze come provenienti da un tribunale statale costituito per legge²⁰. Nel caso di specie, non a caso, le parti attrici hanno avuto la possibilità di agire, senza successo, per l'annullamento del lodo dinnanzi alle corti svizzere. Ed in realtà, anche nella giurisprudenza della Corte EDU²¹ e di varie corti nazionali²², la possibilità di una «*second look*» – che può aver luogo sia nella fase di annullamento del lodo secondo il diritto della sede sia nella fase di riconoscimento ed esecuzione secondo la Convenzione di New York – è tendenzialmente ritenuta sufficiente a garantire l'arbitrabilità di questioni che coinvolgono interessi pubblici rilevanti al punto da essere definite «di ordine pubblico»²³. Non a caso, lo stesso Tri-

²⁰ *Ibid.*, § 94 ss.

²¹ Si vedano i riferimenti di cui alla precedente nota 11. Sul punto cfr. G. ZARRA, *Rinuncia preventiva all'impugnazione dei lodi arbitrali internazionali e compatibilità con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. arb.*, 2016, p. 310 ss.

²² US Supreme Court, sentenza, 2 luglio 1985, *Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth*, 473 U.S.614 (1985), cit., 638. La *second look* doctrine trova approvazione anche in Inghilterra, su cui v. LORD NEUBERGER, *Arbitration and the Rule of Law*, in *Chartered Institute of Arbitrators Centenary Celebration, Hong Kong*, reperibile all'indirizzo www.supremecourt.uk/docs/speech-150320.pdf, par. 11 ss.

²³ G. ZARRA, *Arbitrato internazionale e ordine pubblico*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 553.

bunal Fédéral considera, nell'ambito dell'arbitrato sportivo, con cautela le rinunce all'impugnazione dei lodi arbitrali ex art. 192 della legge svizzera di diritto internazionale privato²⁴, in particolare per le potenziali violazioni dell'art. 6 CEDU, ed in particolare cerca di garantire che la rinuncia all'impugnazione non sia opponibile (agli atleti) nei casi in cui non sia liberamente espressa²⁵. Secondo quanto espresso in uno scritto del Potestà, infatti, «il Tribunale federale vede con sfavore la rinuncia a ricorrere al giudice in sede di impugnazione nel campo dell'arbitrato sportivo (tanto da considerarla normalmente inopponibile all'atleta)»²⁶. Rispetto al caso *Seraing*, ciò che potrebbe essere lamentato con riguardo alla «*second look*» operata dal Tribunale Fédéral svizzero è che quest'ultimo ha considerato come questioni di merito non suscettibili di una revisione in sede di annullamento le doglianze degli attori per quanto riguarda le potenziali violazioni del diritto della concorrenza operate dalla FIFA nel vietare i «*third party ownership agreements*». Ciò perché la normativa dell'Unione in tema di concorrenza non è considerata come parte del concetto di ordine pubblico svizzero. Si potrebbe dunque affermare che una reale «*second look*» non ha mai avuto luogo. Ad ogni modo, però, ci parrebbe che la scelta di censurare o meno una decisione assunta nel merito da un tribunale arbitrale internazionale sia ovviamente da compiere sulla base del sistema ordinamentale della sede dell'arbitrato e che quest'ultimo sia nella posizione di decidere liberamente come riempire la clausola generale dell'ordine pubblico internazionale²⁷. Chiaramente, ove le decisioni delle Corti svizzere non dovessero più essere ritenute adatte a tutelare debitamente gli interessi coinvolti nelle controversie in materia di sport, questo potrebbe condurre – secondo logiche di mercato – ad un superamento del quadro esistente, ma questo è un discorso che esula dall'ambito del presente contributo.

In conclusione, sebbene la lettera dell'art. II, comma 1, della Conven-

²⁴ Secondo questa disposizione (primo comma) se nessuna delle parti è domiciliata o ha la propria residenza abituale in Svizzera, è possibile che – attraverso una dichiarazione di volontà effettuata per iscritto – le parti convengano di rinunciare a qualsiasi ricorso contro un lodo arbitrale. Il secondo comma della stessa norma, poi, prevede che, laddove la facoltà prevista dal primo comma sia esercitata, debba applicarsi la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri anche all'esecuzione del lodo emesso in Svizzera. Cfr. G. ZARRA, *Rinuncia*, cit., p. 304 ss.

²⁵ A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Basilea, 2005, p. 249 ss.

²⁶ M. POTESTÀ, *La rinuncia preventiva all'impugnabilità del lodo arbitrale è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo? Il Tribunale federale svizzero si pronuncia sulla questione*, in *Riv. arb.*, 2013, p. 183.

²⁷ G. PERLINGIERI e G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019, p. 48 ss.

zione di New York del 1958 (e dell'art. 1681 del *Code Judiciaire* belga ad esso ispirato) sembrerebbero far senz'altro propendere per una lettura restrittiva del requisito della «*defined legal relationship*», ci sembrerebbe più opportuno adottare un'interpretazione estensiva del requisito stesso. Il successivo paragrafo, nel quale tenteremo di dimostrare che il principio del c.d. «*favor arbitrati*» possa essere considerato come direttamente derivante dalla Convenzione di New York del 1958, potrà aiutarci a confermare tale tesi.

3. Per «*favor arbitrati*» si intende una tendenza volta ad evitare intromissioni delle corti nazionali nei procedimenti arbitrali e la conseguente compromissione di questi ultimi²⁸. Tale tendenza si è manifestata con varie modalità.

Storicamente, si è ritenuto che il principio trovasse il proprio fondamento innanzitutto nel testo dell'art. II, comma 3, della Convenzione di New York, il quale stabilisce che «[i]l tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinverrà le medesime, a domanda d'una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d'essere applicata»²⁹. Proprio alla luce di questa disposizione, addirittura, la giurisprudenza di alcuni Stati (ed in particolare quella francese) hanno adottato la c.d. concezione negativa della «*kompetenz-kompetenz*». Se, secondo la visione classica del principio «*the arbitral tribunal has jurisdiction to address a claim which undermines the premise of its own authority; or, in other words, it provides arbitrators with the power to begin with the question*»³⁰, nella versione negativa il tribunale arbitrale non solo è il *primo* a pronunciarsi sulla propria giurisdizione, ma anche l'*unico* fino al momento dell'emissione del lodo. Si tratta, come è evidente, di una chiara manifestazione di *self-restraint* delle corti interne nell'ottica di favorire il ricorso all'arbitrato.

Il concetto di «*favor arbitrati*» trova, poi, secondo autorevole dottrina, riconoscimento anche nell'ambito del diritto dell'Unione europea, in cui il reg. n. 1215 del 2012 espressamente attribuisce (all'art. 73) il primato della Convenzione di New York nella materia dell'arbitrato³¹. Ciò implica, tra

²⁸ G. ZARRA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis ed il problema dell'esclusione dell'arbitrato*, in *www.giustiziacivile.com*, 2014, nota 20.

²⁹ Sul punto cfr. J.C. BETANCOURT, *State Liability for Breach of Article II.3 of the 1958 New York Convention*, in *Arb. Int.*, 2017, p. 1 ss.

³⁰ S.L. BREKOUKAKIS, *The Negative Effect of Compétence-Compétence: The Verdict Has to Be Negative*, in *Austrian Arb. Rev.*, 2009, p. 238.

³¹ F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1162.

l'altro (e fatto salvo quanto si vedrà nel paragrafo successivo), che ciascuno Stato potrà liberamente dare efficacia alle convenzioni e ai lodi arbitrali senza alcuna limitazione di matrice europea³². Questo tipo di orientamento è stato adottato proprio perché alcuni Stati, in particolare quelli (come Francia e Regno Unito) dove la maggior parte degli arbitrati internazionali hanno la sede, si sono battuti – in sede di rinegoziazione del reg. (UE) n. 44/2001 – affinché essi potessero liberamente adottare le proprie politiche giudiziarie di favore per l'arbitrato.

Un terzo ambito nel quale il *favor* è emerso con evidenza riguarda le c.d. clausole arbitrali patologiche. Con questa espressione si intendono quelle «convenzioni d'arbitrato che, a causa dell'incerta ed ambigua formulazione, non possono definirsi efficaci e, quindi, (i) produrre l'effetto obbligatorio in capo alle parti di ricorrere all'arbitrato; (ii) escludere l'intervento delle corti nazionali; (iii) generare il potere, in capo agli arbitri, di emettere un lodo risolutivo della controversia; e (iv) consentire che venga iniziato un procedimento arbitrale da cui scaturirà un lodo vincolante per le parti»³³. In presenza di queste clausole dalla dubbia efficacia, comunque, la prassi dei giudici nazionali si è sempre orientata nel senso di far prevalere la volontà delle parti di riferirsi all'arbitrato rispetto alla possibilità di riappropriarsi della giurisdizione sulla controversia. Numerosi sono, infatti, i casi in cui le corti nazionali hanno colmato le lacune (e/o corretto i difetti) delle clausole arbitrali patologiche allo scopo di consentire l'inizio di un arbitrato. Ciò sulla base della presunzione che «nell'arbitrato commerciale, le parti, facendo riferimento all'arbitrato, non intendono conferire ai giudici nazionali il potere di esprimersi circa la validità del contratto, ma abbiano conferito tale potere ai soli arbitri. Alla luce di questa presunzione si ritiene opportuno interpretare liberalmente le clausole arbitrali contenute in un contratto»³⁴.

A titolo di esempio di questa tendenza, è possibile menzionare casi nei

³² Il primo comma del considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 dispone infatti che «[n]essuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un'azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l'eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale». Cfr. A. MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles i-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 14.

³³ G. ZARRA, *Il principio del favor arbitrati e le convenzioni arbitrali patologiche nei contratti commerciali internazionali*, in *Riv. arb.*, 2015, p. 138 s.

³⁴ House of Lords, sentenza, 24 gennaio 2007, *Fiona Trust & Holding Corp. v. Privalov*, UKHL 40.

quali i giudici interni hanno riferito le parti all'arbitrato nonostante queste avessero fatto riferimento a istituzioni inesistenti³⁵, o in cui vi era un riferimento congiunto all'arbitrato e al contezioso nazionale³⁶.

Da tutto quanto sopra emerge con chiarezza che, nei casi in cui esiste una libera e manifesta volontà di ricorrere all'arbitrato quale mezzo di soluzione delle controversie, tale volontà ha solitamente prevalso su difetti formali delle clausole arbitrali. Ciò alla luce sia della Convenzione di New York, il cui oggetto e scopo consistono proprio nel garantire il ricorso all'arbitrato, nonché la circolazione e l'eseguibilità dei lodi arbitrali, sia (per quanto concerne l'Unione europea) del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, il quale si applica senza pregiudizio alla Convenzione di New York stessa. Applicando questa tendenza al caso di specie non si può che prendere atto dell'eccessivo formalismo che ha caratterizzato la scelta della Corte d'appello di Bruxelles. Questa ha, da un lato, rifiutato di conferire efficacia ad una clausola statutaria che si riferisce all'arbitrato quale forma più opportuna per la soluzione delle controversie del tipo di quella in esame, e, dall'altro lato, come vedremo nel successivo paragrafo, ha generato il rischio che sulla stessa controversia circolino due decisioni di merito dal contenuto contrastante.

4. Il secondo comma del considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 sancisce che le decisioni delle corti nazionali riguardanti la

³⁵ Ad es. il caso Tribunal de Grande Instance, Paris, sentenza, 18 dicembre 1988, *Asland v. European Energy Corp.*, in *Riv. Arb.*, 1992, p. 673 ss., in cui la clausola arbitrale faceva riferimento alla «Official Chamber of Commerce» di Parigi, la corte nazionale ha interpretato tale clausola come un indubbio riferimento alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Similmente, Nel recente caso deciso da Singapore High Court, sentenza, 22 marzo 2013, *HKL Group Co Ltd. v. Rizq International Holdings Pte Ltd.*, SGHCR 5, la clausola arbitrale rimetteva le controversie tra le parti al «Comitato arbitrale di Singapore secondo le regole della CCI». Il giudice – offrendo una propria interpretazione della clausola – ha affermato che, nonostante il riferimento alla Camera di commercio internazionale e l'inesistenza del Comitato arbitrale di Singapore, le parti dovessero far riferimento al Singapore Arbitration Centre ed applicare le regole procedurali di quest'ultima istituzione. Per ulteriori riferimenti cfr. G. ZARRA, *Il principio del favor arbitrati*, cit., p. 144.

³⁶ High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, sentenza, 16 maggio 2012, *Sulamérica CIA Nacional de Seguros SA v. Enessa Engenharia, SA I Lloyd's Rep.* 275, Mr. Justice Cooke ha dato priorità all'arbitrato nonostante la clausola disponesse sia per la giurisdizione esclusiva delle corti brasiliane che per un arbitrato a Londra. La decisione è stata giustificata sulla base della «strong policy in favor of arbitration» adottata nell'ordinamento inglese e dell'assunto per cui le parti, essendo operatori del commercio, intendono sempre rivolgersi ad un solo giudice per la risoluzione delle proprie controversie.

validità di un accordo arbitrale non sono soggette al regime circolatorio del regolamento stesso³⁷. La decisione che qui si commenta, quindi, certamente non potrà essere riconosciuta negli altri stati dell'Unione europea sulla base del meccanismo di esecuzione riconosciuto dagli artt. 39 ss. del Regolamento n. 1215 del 2012. Essi saranno dunque liberi sia di darvi esecuzione (o meno) sulla base della propria normativa internazionalprivatistica, sia di riprendere in considerazione la questione della validità (o meno) della clausola arbitrale contenuta negli Statuti FIFA e UEFA.

Va tuttavia rilevato che, nel caso in cui una corte nazionale dovesse giudicare invalida la clausola arbitrale e decidere la controversia nel merito, il terzo comma del considerando n. 12³⁸ autorizza la circolazione della sentenza nazionale di merito, di fatto consentendo anche la circolazione della decisione sulla invalidità della clausola arbitrale secondo il regime del regolamento, limitando la portata della disposizione contenuta nel comma precedente³⁹. Infatti, come è stato sancito dalla Corte di giustizia nel noto caso *Gothaer*, «la nozione di autorità della cosa giudicata nel diritto dell'Unione non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria in questione, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest'ultimo»⁴⁰. Sembrerebbe che, in casi come quello di cui si discorre, essendo l'invalidità della

³⁷ Lo scopo di questa previsione è di superare la situazione di impasse che era stata generata dalla sentenza *Endesa* della Corte d'appello di Londra, che aveva stabilito che tali decisioni godevano del regime di riconoscimento ed esecuzione del Regolamento n. 44 del 2001. La Court of Appeal si è dunque considerata vincolata dalla determinazione di una corte spagnola circa l'invalidità di un accordo arbitrale. Cfr. Court of Appeal, 12 dicembre 2009, *National Navigation Co. v. Endesa Generacion SA*, (2009) EWCA (Civ) 1397. Questo provvedimento aveva contribuito a generare abusi del sistema ed ha reso necessario un intervento del legislatore europeo.

³⁸ «Dall'altro lato, la decisione adottata da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale *non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l'esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell'autorità giurisdizionale nel merito della controversia*» (corsivo aggiunto).

³⁹ Come abbiamo già avuto modo di constatare, quindi, dalla lettura combinata del secondo e del terzo comma del considerando n. 12 è agevole comprendere che – nell'ottica del *favor arbitrati* e della certezza del diritto – le modifiche apportate dal regolamento *Bruxelles I-bis* non necessariamente incidono in modo decisivo sul quadro giuridico preesistente. Cfr. G. ZARRA, *Il nuovo regolamento*, cit., p. 16.

⁴⁰ Corte giust., 15 novembre 2012, c. 456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG* ed altri c. *Samskip GmbH*, in *curia.europa.eu*, punto 40. Sul punto v. F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile*, cit., p. 1176.

clausola arbitrale il motivo essenziale alla base della possibilità della pronuncia da parte delle corti nazionali, in linea di principio possa affermarsi che il giudicato copra anche la parte di motivazione in cui si riconosce l'invalidità della clausola arbitrale.

L'implicazione più problematica che deriva dal comma 3 del considerando n. 12 è un diretto corollario di quanto appena detto e sta nel fatto che ben può verificarsi che la sentenza di merito confligga con un lodo arbitrale parallelamente reso tra le stesse parti e relativamente alla medesima controversia⁴¹. Si pone a questo punto il problema di determinare quale tra questi due provvedimenti debba prevalere. A tal riguardo, lo stesso terzo comma del considerando n. 12 e il già menzionato art. 73 del Regolamento n. 1215 del 2012 offrono un'indicazione, nel senso di stabilire la prevalenza della Convenzione di New York del 1958 sul testo del Regolamento⁴². Da tale prevalenza, a nostro avviso, deriva solamente che ove un lodo arbitrale sia emesso e riconosciuto prima di una sentenza nazionale sulla stessa controversia, quest'ultima decisione non potrà essere riconosciuta⁴³. Infatti, in ottemperanza agli artt. III e IV della Convenzione di New York, lo stato è obbligato a dare esecuzione ai lodi arbitrali internazionali che, una volta riconosciuti, acquisiscono l'autorità di cosa giudicata tra le parti. Al contrario, se il lodo arbitrale dovesse essere emesso dopo (il riconoscimento di) una sentenza nazionale tra le stesse parti e relativa alla medesima controversia, è la stessa Convenzione di New York, all'art. V, comma 2, lett. *b*), ad offrire uno strumento che può impedire l'esecuzione di tale lodo. Tale norma sancisce che «il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale

⁴¹ Sul punto cfr. anche J.C. BETANCOURT, *Liability*, cit., p. 21 ss.

⁴² V. A. MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, cit., p. 20 ss., F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile*, cit., p. 1184 ss.

⁴³ Del resto, è lo stesso art. 45 del reg. 1215/2012 a sancire che una decisione giudiziale non possa ottenere riconoscimento se è in conflitto con un'altra decisione (già avuta) sulla stessa controversia e tra le stesse parti. Sul punto, è stato dibattuto se il lodo arbitrale riconosciuto goda del regime circolatorio predisposto dal reg. 1215/2012. In senso negativo (secondo noi preferibile) cfr. M. MOSES, *Arbitration/Litigation Interface: The European Debate*, 2014, reperibile all'indirizzo papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2433652, p. 25; analogamente M. SCHERER, *Effects of Foreign Judgments Relating to International Arbitral Awards: Is the 'Judgment Route' the Wrong Road?*, in *J. of Int. Dispute Settlement*, 2013, p. 587 ss. Sul tema cfr. anche L.J. SILBERMAN, *Some Judgments on Judgments: A View from America*, in *Kings L. J.*, 2015, p. 235 ss.; J. HILL, *The Significance of Foreign Judgments Relating to an Arbitral Award in the Context of an Application to Enforce the Award in England*, in *J. of Private Int. L.*, 2012, p. 1596 ss.; B.S. DEWITT, *A Judgment Without Merits: The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Confirming, Recognizing, or Enforcing Arbitral Awards*, in *Texas Int. L. J.*, 2015, p. 495 ss.

possono essere rifiutati [...] se il riconoscimento o l'esecuzione sono contrari all'ordine pubblico del paese dove essi sono richiesti». A tal riguardo, è certamente maggioritaria, sia nei sistemi di *civil law* che in quelli di *common law*, l'opinione secondo la quale il riconoscimento di un lodo contrario ad una sentenza interna già passata in giudicato non sia conforme all'ordine pubblico⁴⁴.

Secondo la ricostruzione proposta, nel caso in esame, l'eventuale sentenza di merito belga non sarà eseguibile in tutti i paesi dove il lodo arbitrale del TAS avrà già goduto di riconoscimento ed esecuzione alla luce della Convenzione di New York. Questa è, in ogni caso, una soluzione assolutamente insoddisfacente: se l'intenzione dei redattori del reg. n. 1215 del 2012 era, come sembrerebbe, quella di far prevalere l'arbitrato, la formulazione del secondo comma del considerando n. 12 rischia di far ottenere un risultato inverso e di consentire, come visto, la circolazione di giudizi confliggenti. Questo certamente non giova alla creazione di uno spazio europeo di sicurezza e giustizia (caratterizzato dal rispetto del principio della certezza del diritto)⁴⁵, obiettivo che invece dovrebbe – secondo le indicazioni dei Trattati istitutivi – essere alla base dell'agire del legislatore dell'Unione.

5. La decisione della Corte d'appello di Bruxelles emessa nel noto caso *Seraing*, con la quale la clausola di arbitrato contenuta nello Statuto FIFA (e UEFA) è stata ritenuta invalida in quanto non riferentesi ad una «defined legal relationship» (così come richiesto dall'art. II, comma 1, della Convenzione di New York e dall'art. 1681 del *Code Judiciaire* belga), farà certamente parlare di sé in altre occasioni. Sebbene, come visto, l'approccio adottato dai giudici belgi non sia del tutto convincente per l'estremo for-

⁴⁴ Cfr. G. ZARRA, *Parallel Proceedings in Investment Arbitration*, Torino-L'Aja, 2017, p. 181 ss. Si veda a tal RIGUARDO INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, *International Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*, sessione di Neuchatel, 1959, reperibile all'indirizzo www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1959_neu_01_en.pdf, in cui, all'art. 3 è esplicitamente sancito che il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale possono essere rifiutati «when the award is contrary to a decision which has become res judicata concerning the same subject matter and between the same parties after the conclusion of the arbitral agreement, in a court of the country where the award is invoked». Si veda, inoltre, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, *Interim Report: "Res judicata" and Arbitration*, Conferenza di Berlino, 2004, reperibile all'indirizzo www.ila-hq.org/download.cfm/download/446043C4-9770-434DAD7DD42F7E8E81C6.

⁴⁵ Non da intendersi in senso formalistico, ossia come cieca applicazione del metodo della sussunzione, ma come possibilità che su uno stesso caso non esistano due decisioni confliggenti.

malismo a cui esso è ancorato, abbiamo dovuto altresì constatare che esiste il rischio concreto che una decisione del genere possa comportare la circolazione di due provvedimenti potenzialmente confliggenti: il lodo arbitrale e la eventuale futura sentenza di merito. Ciò con buona pace della certezza del diritto e degli obiettivi di uniformità stabiliti dai regolamenti UE in tema di diritto internazionale privato.

Certamente, dal punto di vista pratico, la decisione in questione non inficia la validità del precedente lodo TAS emesso nella medesima controversia, né la giurisdizione del Tribunale in termini generali. Al più, ove altre corti nazionali dovessero assumere lo stesso orientamento della Corte d'appello di Bruxelles⁴⁶, potrebbe essere necessario (e, probabilmente, in ogni caso sarebbe opportuno onde evitare situazioni simili a quella verificatasi nel caso *Seraing*) ricorrere ad una modifica del testo degli Statuti FIFA e UEFA nella parte in cui operano un troppo generico riferimento al TAS⁴⁷.

Si tratta, comunque, per ora, di un episodio isolato e criticabile, tra l'altro perché esso disconosce il ruolo delle corti svizzere come istanza giurisdizionale per richiedere l'annullamento del lodo e far valere eventuali irregolarità e/o violazioni di diritti fondamentali.

GIOVANNI ZARRA

Abstract

Nel caso *Seraing* la Corte d'appello di Bruxelles ha sancito l'invalidità della clausola arbitrale contenuta negli Statuti FIFA e UEFA perché essa non fa riferimento ad un rapporto giuridico determinato. Ciò sarebbe invece richiesto dall'art. II, comma 1, della Convenzione di New York del 1958 e dall'art. 1681 del Code Judiciaire belga. Il presente commento analizza criticamente la decisione dei giudici di Bruxelles, che sembra dar poco peso all'ambito specialistico (quello sportivo) entro il quale si colloca la controversia, al principio del *favor arbitrati* (che sembra derivare dalla stessa Convenzione di New York) e al rischio di generare decisioni confliggenti (nazionali e arbitrali) sulla stessa controversia.

In the *Seraing* decision, the Brussels Court of Appeal stated that the arbitration clause contained in the FIFA and UEFA Statutes is invalid because it

⁴⁶ Soluzione, questa, auspicata da M. DRAYE, *Brussels*, cit.

⁴⁷ INTERNATIONAL COUNCIL OF ARBITRATION FOR SPORT, *Statement regarding the Case RFC Seraing/Doyen Sport/FIFA/UEFA/URBSFA*, 11 settembre 2018, reperibile all'indirizzo <https://www.tas-cas.org/medias/liste-de-diffusion/icas-statement-regarding-the-case-rfc-seraing-doyen-sport-fifa-uefa-urbsfa.html>.

does not refer to a defined legal relationship. This is, on the contrary, a necessary requirement of arbitration clauses pursuant to art. II, par. 1, of the 1958 New York Convention and art. 1681 of the Belgian Code Judiciaire. The present paper critically analyses the decision, arguing that it does not take in due account the specialized area of the law (sport) in which this dispute is involved, the *favor arbitrati* principle (which seems to derive directly from the New York Convention) and the risk to produce conflicting decisions (domestic and arbitral) on the same matter.